

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

ART. 1.

L'assistenza pubblica a favore dei bisognosi, ai fini della presente legge, è intesa:

a) a soccorrerli secondo la natura e l'entità del bisogno quando per disoccupazione, per età, per inabilità al lavoro, per infermità o per altra causa individuale o sociale risultino sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

b) ad apprestare mezzi idonei per la elevazione delle loro condizioni morali e sociali in seno alla famiglia e alla collettività.

ART. 2.

Ogni evento della vita umana che privi anche temporaneamente l'individuo del minimo vitale dà diritto all'assistenza nelle forme previste dalle leggi.

L'accertamento del minimo vitale è demandato agli organi indicati dalla presente legge.

ART. 3.

Gli organi e Istituti predisposti o integrati dallo Stato che provvedono ai compiti della pubblica assistenza sono:

a) gli Enti che la presente legge istituisce disciplinandone i compiti e determinando le fonti di finanziamento;

b) gli Enti che abbiano ottenuto il conferimento della personalità giuridica in virtù della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

c) le Associazioni e le Fondazioni costituite con atto pubblico o disposte con testamento che avendo esclusivamente o prevalentemente fini di assistenza, ovvero di sola beneficenza e mezzi patrimoniali sufficienti conseguiranno su loro istanza la personalità giuridica ai termini della presente legge.

Gli Enti di cui alla lettera b) e c) possono essere ammessi a contributi da parte dello Stato.

ART. 4.

Le Associazioni, le Fondazioni, gli Stabilimenti e gli Enti in genere, che non abbiano gli scopi esclusivi o prevalenti propri delle

Istituzioni pubbliche di assistenza, eretti in Ente morale ai termini dell'articolo 12 del vigente Codice civile, della legge 27 maggio 1929, n. 848, o di leggi speciali, ma che svolgano, a favore dei cittadini bisognosi, attività assistenziali, possono essere riconosciuti idonei allo svolgimento di siffatte attività e ammessi a sovvenzioni da parte dello Stato, intese a integrare la deficienza dei loro mezzi finanziari.

Le Associazioni, le Fondazioni, gli Stabilimenti e gli Enti in genere, che non abbiano ottenuto la personalità giuridica e quelli che non siano eretti in Ente morale ma svolgano, a favore dei cittadini bisognosi, le stesse attività di cui al precedente comma, possono parimenti essere ammessi a sovvenzioni da parte dello Stato, previo riconoscimento della loro idoneità.

Il riconoscimento di cui ai commi precedenti avviene con declaratoria del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio Superiore dell'assistenza sociale per gli Enti che operano in più provincie, con declaratoria del prefetto, previo parere del Comitato provinciale di assistenza sociale, per quelli operanti nell'ambito della provincia.

La sovvenzione importa il controllo sull'impiego di essa.

Gli Enti di cui all'articolo 3, anche se operino in più provincie, sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela, rispettivamente, del prefetto della provincia in cui hanno sede e della Giunta provinciale amministrativa.

Gli Enti di cui a questo articolo sono sottoposti, per quanto riguarda l'impiego delle sovvenzioni, al controllo del prefetto della provincia ove hanno sede.

ART. 5.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che disciplinano gli Istituti di istruzione, di credito, di lavoro e di previdenza sociale e gli Enti istituiti con leggi speciali a fini assistenziali.

ART. 6.

Il Ministero dell'interno:

1°) assicura l'indirizzo unitario dell'assistenza in Italia;

2°) coordina l'attività assistenziale degli Enti pubblici a carattere nazionale ed anche l'attività assistenziale privata sovvenzionata;

3°) predispone disegni di legge in materia di pubblica assistenza, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'assistenza sociale;

4°) determina la misura degli interventi finanziari statali, previo esame della relazione generale che annualmente viene redatta dal Consiglio Superiore sulle aree del bisogno esistenti nel territorio dello Stato;

5°) elabora piani specifici d'intervento in situazioni contingenti di disagio derivanti da eventi eccezionali;

6°) promuove, per mezzo del Consiglio Superiore dell'assistenza sociale, inchieste dirette a scoprire le cause di manifestazioni generali o tipiche del bisogno, per adottare provvedimenti d'intervento.

Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza.

ART. 7.

Il Consiglio Superiore dell'assistenza sociale è il massimo organo consultivo dello Stato in materia di assistenza sociale ed inoltre organo tecnico per l'accertamento delle condizioni di bisogno, in tutte le sue manifestazioni.

Il Consiglio Superiore si compone di tre Sezioni, ciascuna delle quali emette pareri, deliberazioni e proposte nell'ambito della propria competenza.

Il Consiglio in seduta plenaria si pronuncia sugli argomenti di cui all'articolo 8, ultimo comma, e su ogni questione che, ad avviso del Presidente, riguardi la competenza di più sezioni o rivesta particolare importanza.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Ministro per l'interno o su istanza di una singola Sezione.

ART. 8.

La competenza delle Sezioni del Consiglio Superiore è fissata come segue:

La prima Sezione:

a) determina annualmente in base ad appositi indici costruiti dall'Istituto centrale di statistica la misura del minimo vitale individuale in ogni regione del territorio dello Stato;

b) provvede all'esame, anche con l'ausilio di Commissioni di studio, delle aree di bisogno esistenti nel territorio nazionale;

c) determina annualmente il numero globale prevedibile degli assistibili in base ai dati forniti dai Comitati provinciali dell'assistenza sociale.

Una relazione sugli argomenti di cui alle lettere precedenti viene comunicata al presidente del Consiglio Superiore. Questi — se non è stata richiesta la discussione in seduta

plenaria o se egli stesso non ritenga di convocarla a tal fine — trasmette la relazione al Ministro per l'interno almeno quattro mesi prima della data di presentazione dei bilanci al Parlamento.

La seconda Sezione:

a) formula pareri e proposte in materia di legislazioni sulla sicurezza sociale;

b) propone, allo scopo di dare un indirizzo unitario alle attività assistenziali, la trasformazione e la fusione di Istituzioni aventi scopi affini e coordina l'attività degli enti a carattere nazionale;

c) promuove il coordinamento tra i servizi assistenziali demandati dalla legge ai vari Ministeri;

d) dà parere sulle convenzioni internazionali per la protezione reciproca dei bisognosi.

La terza Sezione:

a) dà parere sugli statuti e regolamenti organici tipo da adottare dalle Istituzioni pubbliche di assistenza;

b) esplica degli altri compiti che sono demandati al Consiglio Superiore in modo specifico dalla presente legge.

Il Consiglio Superiore in seduta plenaria esprime parere sui disegni di legge di iniziativa governativa e sui regolamenti che abbiano comunque attinenza all'assistenza pubblica.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio Superiore ha le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal regolamento.

Sono componenti della prima Sezione del Consiglio Superiore:

quattro esperti in problemi economici, sociologici e del Servizio sociale scelti su indicazione di tutti gli Enti assistenziali rappresentati nel Consiglio;

il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica.

Della seconda Sezione:

un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I.);

un rappresentante dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza (A. N. E. A.);

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O. N. M. I.);

un rappresentante dell'Unione nazionale Enti di beneficenza e assistenza (U. N. E. B. A.).

un esperto in problemi previdenziali, designato dal Ministero del lavoro;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero del tesoro.

Della terza Sezione:

due consiglieri di Stato, designati dal presidente del Consiglio di Stato;

un esperto in materia giuridico-amministrativa designato dal Ministero del lavoro;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante dell'Unione provincie italiane (U. P. I.);

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A. N. C. I.);

un rappresentante della Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

Sono altresì componenti del Consiglio Superiore cinque deputati e cinque senatori, designati rispettivamente dalla Presidenza della Camera e del Senato.

Sono assegnati alla prima Sezione un senatore e un deputato; alla seconda e alla terza due senatori e due deputati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio Superiore tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, da assegnarsi a ciascuna sezione.

Il direttore generale dell'assistenza pubblica presso il Ministero per l'interno è componente di diritto del Consiglio Superiore e può partecipare con voto deliberativo alle adunanze delle sezioni.

ART. 10.

Il presidente del Consiglio Superiore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, salvo quanto è disposto dall'articolo 9.

I componenti eleggono i presidenti delle tre Sezioni nella prima seduta.

ART. 11.

Per la validità della adunanza dell'assemblea e delle sezioni è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

ART. 12.

È costituito un ufficio di Segreteria del Consiglio Superiore composto dal segretario generale e dai segretari delle Sezioni, oltre che dal personale tecnico d'ordine distaccato dal Ministero per l'interno.

Il segretario generale e i segretari di Sezione sono scelti rispettivamente tra direttori generali e direttori di divisione della Amministrazione civile dell'interno.

I membri del Consiglio Superiore sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai prefetti di prima classe.

Ai presidenti e ai componenti del Consiglio Superiore spetta un'indennità di presenza che sarà stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro.

ART. 13.

Il Comitato provinciale dell'assistenza sociale è l'organo di collegamento e di coordinamento dell'attività assistenziale nell'ambito della provincia.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, cessa dalla sua attività con l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

Per l'attuazione dei suoi scopi istitutivi, il Comitato provinciale dell'assistenza sociale:

1°) provvede all'esame, anche con l'ausilio di Commissioni di studio, delle aree di bisogno esistenti nel territorio della provincia;

2°) trasmette annualmente al Consiglio Superiore una relazione sulle condizioni generali del bisogno nel territorio, con il numero globale degli assistibili dedotto dalla apposita anagrafe esistente presso gli E. C. A. S.;

3°) propone al Consiglio Superiore, allo scopo di dare un indirizzo unitario alle attività assistenziali, la trasformazione e la fusione di Istituzioni aventi scopi affini;

4°) esprime parere sulle richieste di erezione in Ente morale di nuove Istituzioni di assistenza e beneficenza e sui relativi statuti;

5°) cura l'adempimento da parte degli E. C. A. S., delle disposizioni relative alla tenuta delle schede assistenziali per ogni assistibile;

6°) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque

e le indirizza all'E. C. A. S. competente per territorio;

7°) provvede alla ripartizione dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno per le Istituzioni di assistenza e beneficenza, e per la integrazione dei bilanci degli E. C. A. S.;

8°) promuove la costituzione di Consorzi fra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9°) adotta i provvedimenti opportuni per assicurare l'efficienza del servizio di assistenza sociale degli E. C. A. S. e degli altri Enti, assicurandone il coordinamento;

10°) elabora, in situazioni contingenti di disagio derivanti da eventi eccezionali, piani specifici di intervento.

Al Comitato sono inoltre trasferite tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1946.

ART. 15.

Le funzioni di tutela già esercitate dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o previste dalla presente legge, sono trasferite alla Giunta provinciale amministrativa.

ART. 16.

Del Comitato provinciale dell'assistenza sociale fanno parte:

il prefetto che lo presiede;

il dirigente della Divisione assistenza della Prefettura;

il medico provinciale;

il presidente del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici;

due rappresentanti effettivi e uno supplente degli E. C. A. S.;

un rappresentante effettivo e uno supplente dell'O. N. M. I.;

l'assessore provinciale dell'assistenza;

l'assessore all'assistenza pubblica del comune capoluogo;

Tre membri effettivi e due supplenti eletti fra esperti in problemi economici, sociologici e del servizio sociale.

I rappresentanti degli E. C. A. S. sono eletti da tutti i presidenti degli Enti medesimi, in seduta comune, a maggioranza assoluta di voti.

I rappresentanti dell'O. N. M. I. sono designati dalle Federazioni provinciali della Istituzione stessa.

I membri esperti sono eletti dal Consiglio provinciale in apposita seduta.

ART. 17.

Le sedute del Comitato sono valide se vi intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Comitato si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18.

Il Comitato provinciale ha la sua sede presso la Prefettura. Il suo ufficio è diretto dal dirigente della Divisione assistenza della Prefettura ed è costituito da uno o più impiegati distaccati possibilmente dall'Amministrazione provinciale o dall'E. C. A. S. del capoluogo.

Il segretario del Comitato è designato dal prefetto.

ART. 19.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se fanno parte ne decadono, quando si trovino in alcune delle condizioni previste in questi articoli:

1°) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2°) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli Istituti pubblici di assistenza qualunque sia la natura giuridica di questi ultimi;

3°) i funzionari del Governo, cui spetta la vigilanza sulle amministrazioni dei medesimi e degli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'articolo 16;

4°) coloro che hanno il maneggio del denaro di Istituti pubblici di assistenza o non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile in via amministrativa o civile;

5°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano parte nei servizi di appalto degli Istituti di assistenza.

ART. 20.

Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado. Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

ART. 21.

Ai membri del Comitato spetta una indennità di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che hanno residenza fuori capoluogo di provincia.

La misura della indennità è determinata dal Ministro per l'interno.

Tutte le spese per il funzionamento dell'ufficio sono a carico dello Stato.

ART. 22.

I Comitati provinciali possono essere sciolti, nel caso di accertata impossibilità di funzionare, con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio Superiore dell'assistenza sociale. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad una Commissione amministrativa di tre membri di cui uno almeno è scelto fra persone estranee alla Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione nominata con decreto del prefetto, esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura non oltre quattro mesi dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 23.

Nella attuazione dei suoi compiti, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza sociale, del Comune capoluogo e dell'organizzazione provinciale dell'A. N. E. A.

Spetta ai rappresentanti degli E. C. A. S. di promuovere l'intervento del Comitato provinciale quando lo ritengano necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al Comitato stesso.

CAPO II.

DELL'ENTE COMUNALE
DI ASSISTENZA SOCIALE.

ART. 24.

È istituito in ogni comune l'Ente comunale di assistenza sociale (E.C.A.S.).

Ad esso, oltre ai compiti di assistenza istituzionali già dell'Ente comunale di assistenza, è attribuito anche il mantenimento degli inabili al lavoro spettante ai Comuni ai sensi dell'articolo 91, lettera H-6 del testo unico 3 marzo 1934 n. 383, che viene abrogato.

L'E. C. A. S. cura gli interessi dei bisognosi del Comune e ne assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità giudiziaria sia davanti all'Autorità amministrativa.

ART. 25.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il patrimonio, le attività e l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza spettanti a qualsiasi titolo agli E. C. A. nel rispettivo comune, sono di diritto trasferiti ai nuovi enti.

L'E. C. A. S. è equiparato, agli effetti fiscali, alle Amministrazioni dello Stato. Ad esso spettano altresì le agevolazioni in materia di tariffe postali e telegrafiche attualmente vigenti in favore dei comuni.

ART. 26.

L'E. C. A. S., nell'ambito del proprio comune, provvede alla attuazione della pubblica assistenza, secondo i principi dell'articolo 1, ad eccezione dell'assistenza sanitaria che resta affidata agli enti che la attuano per legge.

L'E. C. A. S. è anche l'organo di accertamento del bisogno dei singoli e dei nuclei familiari, in tutte le sue manifestazioni: esso pertanto assicura il coordinamento tra le attività assistenziali esistenti nel comune allo scopo di un accertamento e di un trattamento unitario del bisogno.

Tutti i compiti attualmente delegati dallo Stato all'E. C. A. costituiscono attività istituzionali del nuovo Ente.

ART. 27.

Per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo precedente è istituito il servizio sociale presso ogni E. C. A. S. avente sede nei capoluoghi di provincia e nei comuni superiori ai 20.000 abitanti. Gli E. C. A. S. svolgenti attività nei comuni minori hanno facoltà di istituire un proprio Servizio di assistenza sociale o di costituire Consorzi a detto fine tra comuni limitrofi.

Il Servizio di assistenza sociale applica nell'ambito comunale la tecnica che gli è propria al fine del reperimento, della diagnosi e del trattamento dei casi di bisogno o direttamente accertati o dei quali venga a conoscenza attraverso le istanze dei bisognosi.

Anche per l'attuazione del Servizio previsto dall'articolo 28, ogni E. C. A. S. provvede, in collaborazione con i comuni e le provincie, al reperimento dei bisognosi sprovvisti del minimo vitale.

ART. 28.

Per ogni persona il cui stato di bisogno è stato accertato dal Servizio di assistenza sociale e che risulta sprovvista del minimo vitale, l'E. C. A. S. provvede alla tenuta e all'aggiornamento di una scheda di assistibilità.

Tutti gli Enti erogatori di assistenza, pubblici o comunque sovvenzionati, sono obbligati a comunicare le prestazioni erogate, a far iscrivere le stesse sulla scheda e a consultare periodicamente le schede assistenziali.

Avverso il diniego dell'iscrizione è ammesso ricorso da parte dell'interessato; contro l'iscrizione è ammesso ricorso da parte di chiunque. Sui ricorsi decide il Comitato provinciale di assistenza sociale.

L'anagrafe degli assistibili tenuta presso l'E. C. A. S. a norma dei comma precedenti sostituisce l'elenco previsto dal comma 3° dell'articolo 55 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Un elenco degli assistibili è trasmesso dall'E. C. A. S. al sindaco del comune il quale verifica la rispondenza dei dati con i registri dello stato civile e dell'anagrafe e comunica di volta in volta al presidente dell'E. C. A. S. le variazioni che intervengono nelle posizioni degli assistiti. Il libretto di assistenza è abolito

ART. 29.

L'E. C. A. S. è tenuto, altresì, ad assistere chiunque ha necessità ed urgenza di soccorso, anche in mancanza della scheda di assistibilità, salvo rivalsa verso l'E. C. A. S. di residenza dell'assistito, nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 24.

ART. 30.

L'assistibile è sempre tenuto a riferire con esattezza tutti gli elementi che possono concorrere al giudizio sulla sua assistibilità, comprese le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui egli abbia usufruito o di cui sia titolare nonché le variazioni successive all'iscrizione.

Le dichiarazioni non veritiere possono essere iscritte sulla scheda di assistibilità.

ART. 31.

L'E. C. A. S. è retto ed amministrato da un Comitato composto:

di 13 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 11 membri nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti;

di 9 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

di 7 membri negli altri comuni.

Gli amministratori sono eletti dal Consiglio comunale.

ART. 32.

Nella seduta successiva a quella di elezione del sindaco e della Giunta municipale, il Consiglio comunale fissa entro e non oltre i trenta giorni successivi, la data della sua convocazione per l'elezione degli amministratori dell'E. C. A. S.

Essi possono essere eletti sia tra gli stessi consiglieri comunali sia tra persone estranee al Consiglio che preferibilmente siano stati amministratori di Enti o Istituzioni pubbliche di assistenza o siano esperti in problemi sociologici, assistenziali, sanitari o del servizio sociale.

I consiglieri comunali non possono superare un terzo degli eletti.

La minoranza consiliare ha diritto a partecipare all'amministrazione dell'Ente. A tal fine ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto un maggior numero di voti purché non inferiore a due.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età: ove non sia stato già eletto il componente votato dalla minoranza è, a parità di voti, proclamato eletto questo ultimo.

ART. 33.

Il Comitato amministrativo dell'E.C.A.S., nella prima adunanza elegge il presidente fra i suoi membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

La elezione non è valida se non avviene con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica.

L'adunanza è indetta dal presidente del Comitato scaduto ovvero dal commissario se il Comitato fu sciolto.

Il presidente del Comitato sceglie tra i consiglieri il vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Agli amministratori può essere corrisposta una indennità di carica da prelevarsi sui fondi all'uopo stanziati in bilancio.

ART. 34.

Il Comitato amministrativo, oltre che sulle materie indicate nella presente legge, delibera in particolare:

- 1°) sugli oggetti indicati dall'articolo 24;
- 2°) sulla istituzione e sull'aggiornamento della scheda di assistibilità in base alle relazioni del servizio di assistenza sociale;
- 3°) sui criteri generali per l'assistenza della popolazione bisognosa e sul giudizio di assistibilità, curando in particolare che le prestazioni assistenziali, da qualsiasi ente erogate e di qualsiasi natura, siano idonee alla eliminazione dello stato di bisogno e alla riabilitazione del bisognoso.

Esso inoltre assicura il coordinamento delle attività assistenziali nell'ambito del comune, al fine anche di realizzare la continua consultazione tra gli Enti erogatori di assistenza, prevista nel 2° comma dell'articolo 28.

ART. 35.

Il presidente esegue le deliberazioni del Comitato di amministrazione. Provvede alle prestazioni assistenziali previste dall'articolo 29 con ordinanza da sottoporre alla ratifica del Comitato nella prima riunione successiva alla emissione dell'ordinanza medesima; dispone, mediante ordinanza, le prestazioni assistenziali a favore dei bisognosi iscritti nelle schede di assistibilità.

Il presidente ha facoltà di delegare al principio di ogni anno i poteri di ordinanza, di cui al presente articolo, al vice presidente e può delegare a ciascun membro del Comitato un ramo del servizio.

La delega deve essere comunicata al Comitato provinciale dell'assistenza sociale.

ART. 36.

Nel caso che il presidente dell'E. C. A. S. non provveda ad emettere l'ordinanza, di cui all'articolo precedente, il prefetto può disporre d'ufficio. Egli ha facoltà di sentire il Comitato provinciale dell'assistenza sociale.

ART. 37.

Il Comitato di amministrazione dura in carica quattro anni. Nel caso di decadenza, morte o dimissione di alcuno dei componenti, il Consiglio comunale provvede alla nomina dei successori nella prima riunione. Se i suddetti eventi riguardano la metà dei suoi

membri si osservano, ai fini della partecipazione della minoranza consiliare all'amministrazione dell'Ente, le disposizioni dell'articolo 32. Le stesse norme valgono per la surrogazione di uno o più membri.

CAPO III.

DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI
COMUNALI DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 38.

L'E. C. A. S. provvede agli adempimenti di sua competenza con le rendite del patrimonio, i contributi di Enti, le elargizioni di privati, i mezzi destinati ai bisognosi ai sensi dell'articolo 630 del Codice civile e con i proventi e i contributi indicati nel presente articolo.

A questo fine è istituito, nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo al quale confluiscono:

a) l'intero provento dell'addizionale sui tributi erariali, provinciali e comunali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e al decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

b) una somma corrispondente alla spesa prevista per indennità di maggiorazione del trattamento assistenziale ai sensi della legge 30 novembre 1950, n. 997;

c) una aliquota da prelevarsi nella misura dei due terzi dell'ammontare delle somme che affluiscono al fondo nazionale soccorso invernale di cui alla legge 3 novembre 1954, n. 1042;

d) una aliquota del 2,50 per cento sull'intero gettito dell'imposta generale sulla entrata rimanendo così ridotta la misura dei proventi spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

e) le somme stanziare nel bilancio del Ministero per l'interno per il mantenimento degli inabili al lavoro previsto dall'articolo 154 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) le somme stanziare nel bilancio del Ministero per l'interno per tutte le attività assistenziali specifiche attribuite all'E.C.A.S. ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.

I contributi obbligatori previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 giugno 1915, n. 873, modificato dall'articolo 33 della legge

18 luglio 1917, n. 1143, nonché dall'articolo 20 n. 2, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841, e dell'articolo 7 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, sono aboliti.

L'ammontare delle quote di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) è determinato dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro.

ART. 39.

Il fondo di cui all'articolo precedente è integrato da un contributo annuale dello Stato, determinato dal Ministro per l'interno previo esame della relazione sulle aree di bisogno — redatta dal Consiglio Superiore dell'assistenza sociale — e di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro.

Esso è iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per la integrazione dei bilanci degli E. C. A. S.

Il contributo potrà essere stabilito secondo un indice di progressività e dovrà comunque tendere a eliminare le situazioni di bisogno accertate a norma dell'articolo 8.

ART. 40.

Tutti i proventi di cui agli articoli 38 e 39 — detratta una quota che ogni anno resta a disposizione del Ministero dell'interno per fronteggiare successive esigenze inerenti alla attività assistenziale degli E. C. A. S. — vengono ripartiti dal Ministero per l'interno, tra le provincie della Repubblica, sentito il Consiglio Superiore in seduta plenaria.

Il Comitato provinciale per l'assistenza sociale provvede al riparto tra gli E. C. A. S. della provincia.

Delle ripartizioni previste dai comma precedenti viene data notizia, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei bollettini ufficiali delle Prefetture.

La ripartizione tra le provincie sarà effettuata nei primi due mesi dell'esercizio finanziario.

CAPO IV.

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA — NORME COMUNI

ART. 41.

Il conferimento della personalità giuridica ai fini della presente legge, agli Enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, ha luogo con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Sulle relative domande deve esprimere parere il Comitato provinciale per l'assistenza sociale della provincia ove l'ente elegge la sede.

ART. 42.

Gli statuti delle Istituzioni pubbliche di assistenza devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione della sede eletta, dello scopo e del patrimonio, dei criteri e delle modalità di erogazione delle relative rendite, nonché le norme sulla costituzione, sul funzionamento degli organi amministrativi e sulla rappresentanza legale dell'Istituzione.

ART. 43.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza sono divise in tre classi.

Appartengono alla prima classe le Istituzioni E. C. A. S. e le altre Istituzioni che hanno entrate effettive ordinarie superiori a tre milioni di lire.

Appartengono alla seconda classe le Istituzioni che hanno entrate effettive ordinarie non superiori a tre milioni di lire e inferiori a due milioni di lire.

Tutte le altre Istituzioni appartengono alla terza classe.

ART. 44.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza di cui all'articolo 3, lettera b) e c), sono amministrate dagli organi previsti dalle tavole di fondazione e dagli statuti. Possono essere amministrate da altre Istituzioni pubbliche di assistenza secondo le disposizioni della presente legge.

Le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e la protezione dei ciechi e dei sordomuti devono essere incluso un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti, nominato dal Comitato provinciale dell'assistenza sociale, su designazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, secondo la rispettiva competenza.

ART. 45.

Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza che, secondo gli statuti di fondazione sono costituiti soltanto da uno o due amministratori, devono designare,

mediante modifiche dello statuto, uno o più amministratori supplenti per i casi di mancanza, assenza o impedimento dell'amministrazione o degli amministratori effettivi.

ART. 46.

Salva esplicita disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, gli amministratori possono essere confermati.

L'istituto della contumacia legale è abolito.

ART. 47.

Possono essere eletti o nominati amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, purché sappiano leggere e scrivere e sempreché le tavole di fondazione o degli statuti non prevedano, per la elezione o la nomina, il concorso di altri particolari requisiti.

Non possono far parte delle Amministrazioni delle dette Istituzioni:

1°) i funzionari governativi che hanno vigilanza sulle Istituzioni contemplate dalla presente legge e gli impiegati dei loro uffici, il sindaco, gli assessori, nonché gli impiegati del comune dove la Istituzione ha sede;

2°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Istituzione;

3°) coloro che hanno il maneggio del denaro della Istituzione o non hanno reso il conto;

4°) coloro che hanno lite pendente con l'Istituzione;

5°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Istituzione;

6°) coloro che sono stati dichiarati responsabili, in via amministrativa o giurisdizionale, quali amministratori di Istituzioni pubbliche di assistenza;

7°) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Istituzione sono stati legalmente messi in mora;

8°) i parenti e gli affini al 2° grado del segretario, dell'esattore e del tesoriere della Istituzione.

ART. 48.

Non possono contemporaneamente far parte della stessa Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato, salvo che le tavole di fondazione o gli statuti non dispongano diversamente.

ART. 49.

Gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e il segretario non possono essere presenti a discussioni, né prendere parte a deliberazioni, ad atti o a provvedimenti concernenti interessi loro, del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado.

La stessa disposizione si applica anche quando si tratta di interessi di stabilimento o di Enti morali dagli amministratori o dal segretario delle Istituzioni gestiti o rappresentati, o di persone con le quali detti amministratori o il segretario siano legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e il segretario non possono, altresì, concorrere direttamente né indirettamente, o per interposta persona, a contratti di compravendita, di locazione, di esazione e di appalto con le Istituzioni che amministrano e in cui il segretario presta servizio, salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre-vendite ai pubblici incanti e le predette persone siano state ammesse a concorrervi, con decisione motivata del Comitato provinciale per l'assistenza sociale.

La disposizione del comma precedente si applica anche agli impiegati delle varie carriere dell'Amministrazione civile dell'interno o di altre Amministrazioni statali e a quelli di enti pubblici, addetti alla Prefettura c. c. invigila sulla istituzione; ed ai componenti del Comitato provinciale dell'assistenza sociale.

Gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e i componenti elettivi del Comitato provinciale che abbiano violato le disposizioni contenute nel presente articolo incorrono nella decadenza dall'ufficio e nell'obbligo del risarcimento dei danni.

Gli impiegati di cui al 4° comma del presente articolo, nonché il segretario delle Istituzioni, sono sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dallo statuto sugli impiegati civili dello Stato se trattasi di dipendenti statali, o dal regolamento organico delle Istituzioni o di altri Enti ai quali gli impiegati appartengono, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

L'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto ove essa non faccia valere la nullità o non la deduca, può farla valere o dedurla al prefetto.

ART. 50.

La dichiarazione delle incompatibilità sancite dagli articoli 47, 48 e 49 della presente legge è fatta dal prefetto che, con lo stesso atto, pronuncia la decadenza dall'ufficio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

ART. 51.

Le adunanze degli organi deliberativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nessuna deliberazione è valida se non è presa a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, e, per le Istituzioni che non abbiano impiegati, da uno fra gli amministratori designato dal Consiglio al principio di ogni anno. Essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Quando un amministratore intervenuto all'adunanza si allontani, deve esserne fatta menzione nel verbale.

ART. 52.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione. Il prefetto può promuoverla.

ART. 53.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Comitato di amministrazione, assume le funzioni il consigliere anziano di età, salvo quanto è stabilito per l'E. C. A. S. e per le altre Istituzioni i cui statuti dispongano diversamente.

ART. 54.

Le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza sono pubblicate nell'albo delle Istituzioni e, in mancanza, nell'albo del comune, nelle forme e nei termini stabiliti per le deliberazioni dei Consigli comunali.

ART. 55.

Le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza devono tenere aggiornato, nei modi prescritti dal regolamento di ammi-

nistrazione e di contabilità di esecuzione della legge, l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili, degli atti da cui è dato rilevare l'indicazione dei diritti, crediti ed obbligazioni con i titoli relativi al patrimonio ed all'amministrazione di esso.

ART. 56.

I beni immobili delle Istituzioni pubbliche di assistenza devono, di regola, essere dati in affitto nelle forme fissate dal regolamento di amministrazione e di contabilità per l'esecuzione della legge.

ART. 57.

Le somme eccedenti i normali bisogni della gestione delle Istituzioni pubbliche di assistenza devono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio ordinarie o postali, nonché presso gli Istituti di credito di diritto pubblico, o di interesse nazionale.

ART. 58.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate a migliorare o a incrementare il patrimonio immobiliare o mobiliare.

Per l'incremento di quest'ultimo, le somme di cui sopra debbono di regola essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato. L'Amministrazione della Istituzione può, tuttavia, deliberare un impiego più redditizio delle somme stesse.

Ove i titoli non siano nominativi, questi debbono essere depositati a custodia, a cura del tesoriere o dell'Amministrazione, presso uno degli Istituti di cui all'articolo 57.

ART. 59.

Il servizio di riscossione delle entrate e quello di tesoreria delle Istituzioni pubbliche di assistenza sono, di regola, gestiti dall'esattore comunale.

Le Amministrazioni, ove ricorrano circostanze speciali, possono deliberare che detti servizi siano altrimenti gestiti, sempreché al tesoriere speciale venga corrisposto un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

Le Amministrazioni degli E. C. A. S. non possono però affidare i servizi di tesoreria a persone che comunque abbiano un rapporto di impiego con l'Ente.

Le deliberazioni relative ai servizi di cui sopra, comprese quelle che riguardano le cauzioni, sono soggette alla approvazione del prefetto.

Per la riscossione delle entrate si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

ART. 60.

I contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

Possono tuttavia essere preceduti da licitazioni private quei contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 5.000.000 per le Istituzioni di prima classe, lire 2.500.000 per quelle di seconda classe e lire 1.000.000 per quelle di terza classe.

Il prefetto, quando risulti più vantaggioso per l'ente, può autorizzare, con provvedimento motivato, che i contratti il cui valore complessivo ecceda i limiti stabiliti nel comma precedente, siano preceduti da licitazione privata.

Possono essere preceduti da trattativa privata i contratti il cui valore complessivo non superi un decimo di quello indicato nel 2° comma.

Quando, oltre al vantaggio per l'Istituzione ricorrano circostanze eccezionali, il prefetto può autorizzare, sempre con provvedimento motivato, che i contratti che superino i valori indicati al comma precedente siano preceduti da trattativa privata, qualunque sia il loro valore.

ART. 61.

I contratti, il cui valore complessivo superi i limiti di cui al secondo comma del precedente articolo, non sono impegnativi per l'istituzione senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che sono state osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

ART. 62.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza sono ammesse al gratuito patrocinio quando ricorrano le condizioni di legge.

ART. 63.

Le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza di prima e di seconda classe devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità per la esecuzione della legge, il bilancio di previsione; quelle di terza classe ogni tre anni.

L'Amministrazione dell'E. C. A. S. è tenuta a corredare il bilancio di una relazione sul programma della attività assistenziale da svolgere nell'anno.

La decorrenza dell'esercizio finanziario annuale degli E. C. A. S. coincide con quella dell'esercizio dello Stato.

ART. 64.

Le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento di amministrazione di contabilità per l'esecuzione della legge, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il prefetto lo fa compilare d'ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono inoltre in una multa da lire 5.000 a lire 50.000 da stabilirsi dal prefetto e che viene devoluta a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Le Amministrazioni delle Istituzioni predette devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui è stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine l'esame del conto è deferito al prefetto che lo esegue per mezzo di un commissario che accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile, in quanto porti variazioni a carico o discarico, e agli amministratori che fossero dichiarati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale contenente l'invito a prendere cognizione, entro 30 giorni insieme al conto, della relativa deliberazione

e di tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente dell'Istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo dell'Ente o in mancanza a quello del comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito, il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare per iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso alla Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti anche da parte di qualunque cittadino, anche se non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente.

Per l'esame dei conti il Consiglio di Prefettura è costituito a norma dell'articolo 23 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 65.

È data facoltà alle Istituzioni pubbliche di assistenza di valersi dell'opera di impiegati dipendenti da altre Istituzioni similari.

Sempreché le esigenze dei servizi comunali lo consentano, è data, altresì, facoltà alle Istituzioni stesse di usare per i propri uffici dei locali del comune e di valersi dell'opera degli impiegati comunali.

Quando, per l'entità delle loro entrate e per la forma di assistenza esercitata, le Istituzioni abbiano necessità di personale proprio, debbono deliberarne la pianta organica e stabilirne, con speciale regolamento, lo stato giuridico e il trattamento economico in analogia all'ordinamento vigente per il personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Il prefetto, ove occorre, determina se e con quali condizioni le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere esercitate.

ART. 66.

Quando gli amministratori e gli impiegati di una Istituzione pubblica di assistenza, con dolo o colpa grave, anche se non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico alla Istituzione, la Giunta provinciale amministrativa d'ufficio o su richiesta del prefetto, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone si presumano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'Istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'Autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con la omologazione del tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti della iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa può essere promossa dal prefetto, qualora l'Ente che si presuma danneggiato, nonostante l'invito del presidente stesso, non vi adempia.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'Ente o a terzi, verso i quali l'Ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o

...olido
...non
sian...co di tutti o di
alc...proporzionale del
danno

Sono...responsabilità i componenti
del Consiglio di Amministrazione che, per
legittimi motivi, abbiano preso parte
alle deliberazioni, abbiano fatto constare
in tempo debito il loro motivato dissenso
o richiesto la proposta di evitare l'ap-
provazione dell'atto cui è derivato il
danno.

Gli amministratori superiori gerarchici
non responsabili del danno dell'impie-
gato, se sia avvenuto nell'esercizio delle
attribuzioni spettanti esclusivamente all'im-
piegato, sono, purché l'assegnazione all'uffi-

cio da questi ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave circa l'adempimento del dovere di vigilanza che amministratori e superiori gerarchici hanno sopra l'impiegato.

L'azione di responsabilità nei casi previsti dal quarto comma del presente articolo si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

ART. 67.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Gli amministratori che abbiano ordinato spese e contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio e in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto ad alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazione ed appalti di opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurato la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente e ne sia derivato un danno a questo ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio anche se le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, all'infuori dell'esattore-tesoriere, si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denari o di valori di una Istituzione pubblica di assistenza e ciò senza pregiudizio delle pene previste dal Codice penale per coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità di cui ai precedenti comma, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta del prefetto o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.

Sulla responsabilità dei contabili di fatto prevista dal presente articolo si pronuncia il Consiglio di Prefettura. Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

CAPO V.

DEI CONTROLLI

ART. 68.

In base a quanto dispone l'articolo 15 della presente legge sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza che riguardano le seguenti materie:

1°) bilancio preventivo, destinazione delle nuove e maggiori entrate nonché storno di fondi da capitolo a capitolo, quando questi storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli a cui si riferiscono di più di un quarto dello stanziamento originario;

2°) locazioni di immobili per un periodo eccedente i 9 anni;

3°) trasformazione o diminuzione di patrimonio;

4°) regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale e relativa pianta organica;

5°) regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Le deliberazioni indicate ai n. 2° e 3° non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa quando il valore complessivo del contratto non superi:

5.000.000 di lire per le Istituzioni di 1^a classe;

2.500.000 lire per le Istituzioni di 2^a classe;

1.000.000 di lire per le Istituzioni di 3^a classe.

La Giunta provinciale amministrativa prima di provvedere o di deliberare intorno agli atti che sono soggetti alla sua approvazione può ordinare a spese dell'Istituzione le verifiche e le perizie che ritenga necessarie.

La Giunta provinciale amministrativa per ragioni di merito può, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali della deliberazione invitare con ordinanza motivata l'Istituzione a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per la deliberazione di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti e elementi integrativi di giudizio.

Ove gli organi deliberativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza confermino sen-

za modificazione, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo, questa diventa esecutiva.

ART. 69.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e del Comitato provinciale dell'assistenza sociale è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni al Ministero per l'interno il quale provvede definitivamente.

ART. 70.

Il prefetto vigila sull'andamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza che hanno sede nella provincia al fine di assicurare l'osservanza delle leggi, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Un direttore di Sezione o un consigliere di 1^a classe della Prefettura è incaricato, con decreto del prefetto, del servizio di vigilanza.

Quando un'Amministrazione, malgrado la ingiunzione della autorità di vigilanza, non esegua un atto reso obbligatorio per legge, per tavola di fondazione, per statuto o per regolamento, il prefetto provvede d'ufficio per mezzo di un commissario.

Il potere di sorveglianza, attribuito al Consiglio comunale dall'articolo 132 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è abolito.

ART. 71.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza devono trasmettere al prefetto copia delle deliberazioni concernenti la nomina e l'elezione degli amministratori o la nomina degli impiegati o salariati.

Devono pure trasmettere al prefetto copia delle deliberazioni non soggette ad approvazione se avverso di esse sono state prodotte opposizioni unendovi le deduzioni dell'Amministrazione.

L'invio deve essere fatto, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dall'avvenuta pubblicazione per le deliberazioni indicate nel primo comma, ed entro dieci giorni dalla presentazione delle opposizioni, per le deliberazioni indicate nel secondo comma.

Il prefetto può, altresì, chiedere copia di ogni altra deliberazione.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, durante i quali, se non aveva avuto esecuzione prima della richiesta di cui al comma precedente, gli effetti dell'atto rimangono sospesi, il prefetto deve pronunciare, con decreto moti-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vato, l'annullamento della deliberazione che contiene vizi di legittimità.

Tuttavia, durante il periodo indicato nel comma precedente e sempreché lo richiedano motivi di urgente necessità, l'atto può essere dichiarato, da parte dell'Amministrazione deliberante, immediatamente esecutivo.

Se al momento in cui viene pronunciato l'annullamento la deliberazione risulti, comunque, eseguita, gli amministratori incorrono nelle responsabilità da accertarsi a norma di legge.

ART. 72.

Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica assistenza, in qualsiasi stato e grado essi si trovino, e agire, anche, con qualsiasi mezzo di impugnativa, contro le sentenze e le decisioni già pronunciate in tale materia.

ART. 73.

Quando l'Amministrazione di una Istituzione pubblica di assistenza non si conformi alle norme di legge e agli statuti o regolamenti della Istituzione stessa, può essere sciolta con decreto motivato. Per le Istituzioni che svolgono attività in più provincie, il decreto è emanato dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio Superiore dell'assistenza sociale. Per quelle invece operanti in uno o più comuni della stessa provincia provvede, con decreto motivato, il prefetto previo parere del Comitato provinciale dell'Assistenza sociale.

In ogni caso, il decreto di scioglimento deve essere preceduto da un formale invito, rivolto alle Amministrazioni, di uniformarsi alle norme di legge e ai regolamenti.

Si può altresì procedere allo scioglimento quando l'Amministrazione di una Istituzione pubblica di assistenza pregiudichi gravemente gli interessi della Istituzione ed il pregiudizio sia stato accertato da apposita inchiesta.

ART. 74.

Se l'Amministrazione disciolta è quella dell'E. C. A. S. la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta comunale: questa può delegare uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale deve eleggere il nuovo Comitato di amministrazione. Nel caso che anche quest'ultimo debba essere sciolto per gli stessi motivi per cui fu sciolto il precedente Comitato, il prefetto convoca

immediatamente il Comitato provinciale di assistenza il quale provvede a designare un Commissario che viene nominato con lo stesso decreto prefettizio di scioglimento.

La gestione commissariale non può durare più di tre mesi.

L'indennità del Commissario è a carico dello Stato.

ART. 75.

Quando un'Istituzione di assistenza interessi più provincie o più comuni, può essere nominato un commissario che si assuma la gestione temporanea nei casi previsti dall'articolo 73.

Vi provvedono con lo stesso decreto di scioglimento, il Ministro dell'interno o il prefetto sentito rispettivamente il Consiglio Superiore e il Comitato provinciale. La durata della gestione temporanea non può superare, in ogni caso, i sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 76.

Se lo scioglimento riguarda altra Istituzione pubblica di assistenza, la gestione spetta di diritto all'E. C. A. S. fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro quattro mesi.

CAPO VI.

DEI CONSORZI, DEL CONCENTRAMENTO, DELLA FUSIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA

ART. 77.

Più Istituzioni pubbliche di assistenza possono riunirsi in Consorzio per realizzare in comune determinate iniziative o per svolgere più profondamente la loro attività istituzionale, al fine anche dell'attuazione, negli E. C. A. S., del servizio di assistenza sociale previsto dall'articolo 27.

La costituzione del Consorzio deve essere approvata rispettivamente, a seconda che gli Enti da consorziare abbiano sede nella stessa provincia o in più provincie, dal prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali nei casi in cui ne riconoscano l'opportunità o ne ravvisino la necessità, possono anche promuoverla, udito il Comitato provinciale dell'assistenza sociale o il Consiglio Superiore dell'assistenza sociale.

Possono chiedere di partecipare ai Consorzi i comuni, le provincie e gli altri Enti morali, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Contro il rifiuto del prefetto ed approvare il Consorzio facoltativo e contro il decreto che costituisce d'ufficio il Consorzio, gli Enti interessati possono ricorrere al Ministro dell'interno.

I Consorzi sono Enti morali.

ART. 78.

Con il decreto che approva o costituisce il Consorzio è approvato anche lo statuto in cui sono indicati lo scopo, la durata, nonché la costituzione e il funzionamento dell'Amministrazione, la sede ed i contributi a carico di ciascun Ente consorziato.

L'Amministrazione del Consorzio è soggetta, per quanto riguarda le deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetta l'Istituzione pubblica di assistenza consorziata di classe più elevata.

La tutela sul Consorzio è esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa e la vigilanza dal prefetto della provincia in cui il Consorzio ha sede. La giurisdizione contabile è esercitata dal Consiglio di Prefettura ai termini della presente legge.

ART. 79.

Il Consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava oggetto o, se facoltativo, per consenso di tutti gli Enti consorziati, espresso mediante deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

Il Consorzio facoltativo, può altresì, cessare in seguito a deliberazioni di quegli Enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli Enti consorziati, quando questi siano soltanto due e, in ogni caso, con l'approvazione del prefetto o del Ministero dell'interno, secondo che gli Enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza ai fini dell'assistenza pubblica, il Consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse norme prescritte per la costituzione e per l'approvazione, o mediante la separazione di Enti già riuniti o con l'aggregazione di altri Enti.

Il Consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio viene ripartito tra gli Enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'Ente che si separa dal Consorzio.

ART. 80.

Può essere concentrata nell'E. C. A. S. qualsiasi Istituzione pubblica di assistenza, avente sede nel comune, e, in specie, possono essere concentrate nell'E. C. A. S. le Istituzioni che non abbiano una rendita netta annua superiore a due milioni di lire nonché quelle di cui sia venuta a mancare l'Amministrazione e questa non si possa costituire perché l'atto di fondazione difetta al riguardo di disposizioni.

Le Istituzioni già decentrate ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sono riconcentrate negli E. C. A. S., previo parere del Comitato provinciale dell'assistenza sociale.

ART. 81.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza concentrate nell'E. C. A. S., mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità delle disposizioni contenute nelle tavole di fondazione o negli statuti di ciascuna di esse.

ART. 82.

Quelle Istituzioni pubbliche di assistenza che abbiano gli stessi scopi possono essere fuse in un solo Ente.

Le Istituzioni che erogano la beneficenza mediante soccorso in denaro o in natura a sollievo immediato dei bisognosi possono essere fuse nell'E. C. A. S.

ART. 83.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza alle quali sia venuto a mancare il fine, anche per deficienza di patrimonio, o che siano divenute superflue perché il loro fine non corrisponde ad un interesse dell'assistenza pubblica o perché al raggiungimento di esso siasi altrimenti provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione delle Istituzioni di cui al secondo comma dell'articolo 82 deve essere fatta in modo che le rendite delle dette Istituzioni siano destinate al raggiungimento di uno degli scopi propri dell'E. C. A. S.

Nella trasformazione deve tenersi conto, per quanto possibile, della intenzione dei fondatori.

ART. 84.

Le riforme previste agli articoli 80, 82 e 83 possono essere chieste dall'Amministrazione interessata, dall'E. C. A. S. del comune in cui l'Istituzione ha sede, dal Comitato provinciale e dal Consiglio Superiore della assistenza sociale.

Se la riforma riguardi un'istituzione che svolge attività assistenziale a favore dei cittadini bisognosi dell'intera provincia o di più comuni della stessa provincia, la deliberazione o la richiesta del Consiglio Superiore o del Comitato provinciale dell'assistenza sociale devono essere pubblicate nel *Foglio degli annunci legali*; se la riforma riguardi una Istituzione che svolge attività a favore dei cittadini bisognosi dell'intera nazione o di più provincie, la deliberazione o la richiesta suddette devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Amministrazioni degli Enti devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla data di pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* o nella *Gazzetta Ufficiale* della domanda o della richiesta; trascorso detto termine, senza che le Amministrazioni degli Enti abbiano fatto pervenire osservazioni od opposizioni, le Amministrazioni medesime sono ritenute senza altro assenzienti. Le osservazioni e le opposizioni devono essere comunicate anche al Ministro per l'interno e al prefetto.

Il provvedimento di riforma è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentito, per le fusioni e per le trasformazioni, il Consiglio Superiore dell'assistenza sociale in seduta plenaria.

ART. 85.

Indipendentemente dalle riforme previste nei precedenti articoli, può addivenirsi alla sola revisione degli statuti, quando ciò si appalesi utile o necessario nell'interesse delle Istituzioni.

Alla revisione degli statuti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 84 della presente legge.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 86.

Le Istituzioni previste dalla presente legge esercitano l'assistenza verso i bisognosi, senza distinzioni di culto o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le Istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza verso chiunque.

L'amministratore di una Istituzione pubblica di assistenza il quale, in violazione del disposto del primo e terzo comma del presente articolo subordina in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, incorre nella decadenza dell'ufficio la quale è pronunciata dal prefetto.

Il dipendente di una Istituzione pubblica di assistenza e chi comunque addetto all'Istituzione stessa anche se appartenga ad altro Ente pubblico, commetta il fatto previsto nel precedente comma, incorre nella sospensione e, in caso di recidiva, può essere dispensato dal servizio.

ART. 87.

Le private disposizioni o convenzioni le quali vietino alle pubbliche Autorità di esercitare sopra le Istituzioni pubbliche di assistenza la tutela e la vigilanza previste dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza e la reversibilità della liberalità, sono considerate come non apposte e non hanno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti e alle clausole di nullità, rescissione, decadenza e reversibilità dirette ad impedire la revisione degli statuti e le riforme previste nel capo VI della presente legge.

ART. 88.

Contro i provvedimenti possono ricorrere al Presidente della Repubblica in sede amministrativa o al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1°) gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di assistenza cui i provvedimenti si riferiscono;

2°) coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenere le Istituzioni medesime;

3°) chiunque altro vi abbia interesse.

Il Comitato amministrativo dell'E. C. A. S. può anche ricorrere, a norma del precedente comma, contro i provvedimenti definitivi che riguardano le riforme delle istituzioni pubbliche di assistenza che svolgono attività

nell'ambito del comune e contro quei provvedimenti che riguardino la revisione degli statuti di esse.

Il ricorso contro il provvedimento definitivo che dispone la trasformazione e la fusione delle Istituzioni ha effetto sospensivo, ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

ART. 89.

Salve le disposizioni di legge che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga per residenza al comune dove ha sede l'Istituzione ovvero ad uno dei comuni cui l'assistenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'Istituzione o dei bisognosi a beneficio dei quali è destinato:

1º) insieme con i rappresentanti l'Istituzione, o in loro luogo, per far valere contro i terzi diritti spettanti alla Istituzione o ai bisognosi;

2º) contro gli amministratori dell'Istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però alle materie seguenti:

a) per fare dichiarare la nullità della nomina e la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

b) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per conseguire l'adempimento, purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza o nei provvedimenti di cui agli articoli 66 e 67;

c) per la costituzione di parte civile in giudizio penale e per il conseguimento delle indennità spettanti.

ART. 90.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, essere fatta valere con ministero di procuratore ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisce, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

Il ricorso non è necessario per le materie di cui al n. 2º, lettera a) e c) del precedente articolo.

ART. 91.

Coloro che, ai termini dell'articolo 49 e dell'articolo 86 della presente legge, siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni essere nomi-

nati amministratori di Istituzioni pubbliche di assistenza.

L'ineleggibilità di cui al 1° comma è dichiarata nello stesso provvedimento con cui il prefetto pronuncia la decadenza d'ufficio.

ART. 92.

La denuncia alla quale, a norma dell'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del vigente codice civile, il notaio è tenuto, deve essere fatta anche al presidente dell'E. C. A. S. del comune dove ha sede l'Ente che riceve la donazione o il lascito, ovvero dove l'Ente dovrà essere istituito.

Se della liberalità vengano a beneficiare popolazioni di più comuni, il presidente dell'E. C. A. S. che ha ricevuto la denuncia deve darne comunicazione, entro trenta giorni dal ricevimento di essa, al presidente o ai presidenti degli E. C. A. S. interessati.

Il prefetto della provincia dove ha sede o avrà sede l'Ente può dare mandato con apposito decreto al presidente dell'E. C. A. S. del comune della sede stessa di promuovere gli adempimenti di cui al 3° e 4° comma del citato articolo 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 93.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari che siano comunque in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 94.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare le norme di amministrazione e di contabilità per la esecuzione della legge medesima.

Restano transitoriamente in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

ART. 95.

Entro un anno dalla emanazione delle leggi di attuazione dell'ordinamento regionale ai sensi della disposizione IX transitoria della Costituzione, sarà provveduto alla modifica delle disposizioni della presente legge che risultassero in contrasto con le leggi predette.